

Il mutamento costituzionale: teorie dalla famiglia giuridica di *common law**

FRANCESCA ROSA**

Sommario: 1. Regno Unito. – 2. Stati Uniti. – 3. Conclusioni. – Bibliografia.

Data della pubblicazione sul sito: 10 ottobre 2023

Suggerimento di citazione

F. ROSA, *Il mutamento costituzionale: teorie dalla famiglia giuridica di common law*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo scaturisce da un ciclo di seminari dal titolo Dialoghi sulla morfologia delle fonti, tenutosi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella primavera del 2022, ed è inserito nella sezione monografica del fascicolo a cura di Giovanni Bombelli, Paolo Heritier e Michele Massa.

** Professoressa associata di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. Indirizzo mail: francesca.rosa@unifg.it.

1. Regno Unito

La storia secolare, la varietà delle forme, la centralità del diritto di matrice giurisprudenziale e la pluralità di teorie della costituzione elaborate dalla dottrina rende particolarmente interessante studiare il tema del mutamento costituzionale nella famiglia giuridica di *common law*. In questo intervento ho scelto di farlo a partire dalla divaricazione esistente tra Regno Unito e Stati Uniti, una distanza che interessa l'origine, i caratteri e la posizione della costituzione nel sistema delle fonti.

L'esperienza britannica è fondata sulla non necessarietà della codificazione costituzionale e sulla centralità del principio della supremazia del Parlamento, che esclude il controllo giurisdizionale sull'operato del Legislatore. Nel Regno Unito la costituzione è parzialmente scritta, ma non codificata in un unico documento: «*not with standing its allegedly unwritten nature, much (indeed, nearly all) of the [English] constitution is written, somewhere*» (Tomkins 2003, 7). In essa convergono norme giuridiche – di natura giurisprudenziale e legislativa – e regole politiche (R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5, par. 40). Elementi che si sono andati integrando nel tempo, costruendo una costituzione che è il frutto della tradizione (non a caso solo alcuni dei suoi elementi costitutivi, segnatamente gli atti legislativi e i precedenti giudiziari, possono essere datati) e di un processo di formazione che è costantemente in atto, che consentono di guardare a questa costituzione sotto l'egida della continuità. L'assenza di rotture dalla fine del Seicento in avanti non deve però essere intesa come assenza di cambiamenti radicali, che pure vi sono stati: pensiamo alla democratizzazione introdotta dal *Great Reform Act 1832* e ai suoi effetti sulla trasformazione del parlamentarismo, al superamento del bicameralismo perfetto a vantaggio della Camera dei Comuni sancito con i *Parliament Act* del 1911 e del 1949, al processo che ha condotto all'indipendenza della Repubblica irlandese e alla conseguente perdita di una regione importante del territorio del Paese nel 1921.

In questo ordinamento il cambiamento della costituzione (*constitutional change*) si sovrappone con l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, le scelte compiute dal Legislatore e dagli attori politici come soggetti in grado di autoregolarsi attraverso le convenzioni della costituzione. Del cambiamento costituzionale nel Regno Unito mi pare rilevante sottolineare la preliminare necessità di identificare il contenuto della costituzione. La natura non codificata della costituzione, infatti, pone un problema di perimetrazione. I manuali di diritto costituzionale sono concordi nel ritenere che il diritto costituzionale coincide con le norme attinenti all'organizzazione orizzontale (e verticale) del potere e al rapporto tra autorità e libertà, e dunque tra Stato e cittadini; dovrà poi stabilirsi quali leggi, quali precedenti e quali regole convenzionali hanno rilievo

costituzionale. Conseguentemente dovrà valutarsi quali cambiamenti della legislazione, della giurisprudenza e delle regole convenzionali possono essere qualificati mutamenti della costituzione. In alcuni casi si tratta di un'operazione relativamente semplice. È opinione condivisa che lo *European Communities Act 1972* (oggi abrogato in seguito al recesso dall'Unione europea), lo *Human Rights Act 1998* (e prima la *Magna Carta* del 1215, il *Petition of Rights* del 1628, il *Bill of Rights* del 1689) e il *Constitutional Reform Act 2005* (e prima l'*Act of Settlement 1707*) siano leggi materialmente costituzionali. Altre ipotesi sono invece più controverse: gli atti devolutivi, l'istituzione del *Parliamentary Ombudsman*, la disciplina legislativa del *local government*, dei referendum e dei partiti politici.

A questo proposito è opportuno ricordare il riconoscimento giurisprudenziale di leggi di natura costituzionale (c.d. *constitutional statutes*). Secondo Lord Justice Laws uno *statute* è costituzionale quando è idoneo a condizionare il rapporto tra Stato e cittadini in modo significativo o ad ampliare o ridurre l'ambito di applicazione dei diritti fondamentali (*Thoburn v Sunderland City Council* [2002] EWHC 195 (Admin), Divisional Court, ove è qualificato come costituzionale lo *European Communities Act 1972*). Dal punto di vista formale, i *constitutional statutes* sono approvati seguendo il procedimento legislativo ordinario, essi tuttavia sfuggirebbero alla regola dell'abrogazione implicita – corollario del principio della supremazia del Parlamento (v. *infra*) – rendendo necessaria per la loro modifica o abrogazione un'esplicita manifestazione di volontà del Legislatore successivo. Questa evoluzione mostra l'esigenza di distinguere le leggi dal contenuto costituzionale e di differenziarne il regime dal resto del *corpus* legislativo. D'altro canto, visto che una parte della dottrina ha identificato diversi criteri di riconoscimento delle leggi di natura costituzionale, non è univoco quali leggi sarebbero ascrivibili alla categoria dei *constitutional statutes*. Inoltre, poiché essa non è stata ulteriormente approfondita in sede giurisprudenziale, potrebbe sembrare che la conclusione raggiunta sia circolare, cioè funzionale a escludere l'abrogazione implicita per le leggi dal contenuto costituzionale (Romeo 2021, 94-97).

La componente legislativa della costituzione rinvia al principio della supremazia del Parlamento quale caposaldo dell'ordinamento costituzionale. Dicey afferma che il Parlamento «è titolare, nel sistema costituzionale inglese, del diritto di fare e disfare qualsiasi atto di legge; e, inoltre, che nessun soggetto o organo è legittimato dal diritto d'Inghilterra a non tenere conto della legislazione parlamentare o a disapplicarla» (Dicey 2003, 20-26). I corollari della dottrina in esame sono tradizionalmente due: a) poiché ogni Parlamento è sovrano, nessun Parlamento può essere vincolato dai suoi predecessori e nessun Parlamento può vincolare i suoi successori; ne consegue che in caso di contrasto tra disposizioni legislative il giudice è tenuto ad applicare quella più recente in ossequio al criterio cronologico

che regola la risoluzione delle antinomie; b) l'autorità giudiziaria non può disapplicare o dichiarare nulle le leggi del Parlamento.

La supremazia del Parlamento ha connotati oggi molto diversi dalla teorizzazione di Dicey. Tale trasfigurazione è legata ai vincoli giuridici e politici che gravano sulla presunta onnipotenza del Legislatore: ricordiamo fra i primi quelli derivanti dal processo di integrazione europea – il diritto euro-unitario e i diritti convenzionali – e fra i secondi l'espansione dell'istituto referendario. Vincoli che hanno determinato la disapplicazione del diritto interno in favore di quello europeo, la possibilità per i giudici di dichiarare la legge del Parlamento incompatibile con i diritti della CEDU e il seguito parlamentare di decisioni referendarie (come accaduto all'avvio del processo devolutivo), talvolta secondo un indirizzo diverso da quello della maggioranza dei deputati (per esempio in occasione della Brexit).

L'ingresso in Europa e la conseguente *primauté* del diritto europeo su quello interno hanno aperto un nutrito dibattito teorico sulle sorti del principio della supremazia del Parlamento e offrono un esempio paradigmatico di quanto sia controverso individuare il cambiamento costituzionale e la sua direzione. A partire dalla sentenza della Camera dei Lords Factortame n. 2 (R v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame (n.2) [1991] 1 All ER 70), i termini della questione possono essere sintetizzati nel confronto tra Wade, da un lato, e Laws e Allan, dall'altro. Il primo ha sostenuto che l'adesione alla CEE ha "rivoluzionato" l'ordinamento costituzionale: imponendo ai Legislatori successivi a quello del 1972 l'alternativa tra il rispetto del diritto europeo e la denuncia dei trattati ha violato entrambi i corollari della dottrina in esame determinandone il superamento (Wade 1996). I secondi, invece, hanno letto in termini di continuità costituzionale le conseguenze della *membership* europea. Ad opinione di Laws lo *European Communities Act* ha imposto un obbligo di interpretazione del diritto interno conforme al diritto comunitario, una regola ermeneutica analoga ad altre già vigenti in materia tributaria e penale, che non inficiava la sovranità di Westminster, con la conseguenza che la legge del 1972, pur trasferendo rilevanti poteri normativi alla CEE, era da considerarsi una manifestazione della supremazia del Parlamento che sceglieva autonomamente di limitarsi e non una devoluzione di sovranità (Laws 1992). Allan, invece, persuaso che la supremazia del Parlamento sia un principio desumibile dal *common law*, e in quanto tale fondato sulla ragione, ha concluso che l'emergere di un controllo sulla compatibilità con il diritto comunitario della legislazione britannica è un'evoluzione interna al diritto costituzionale che trova giustificazione attraverso un'adeguata lettura del nesso tra democrazia e sovranità (Allan 1997).

Un passaggio epocale come quello dell'ingresso in Europa, dunque, è stato interpretato fino ai giorni del recesso da alcuni come una rivoluzione rispetto all'ordine precedente, da altri come una delle sue possibili evoluzioni nel segno

della continuità costituzionale. Queste differenti visioni si sono riverberate anche sulle prime valutazioni del cambiamento costituzionale indotto dalla Brexit. Per Bogdanor il recesso potrebbe aprire una *opportunity window* per la scrittura della costituzione fondata sull'esplicito superamento della supremazia del Parlamento, implicitamente maturato con l'ingresso nella CEE. Ad opinione dell'Autore, Brexit rafforza le ragioni per l'adozione di una costituzione scritta, perché è venuta meno quella europea che negli ultimi quattro decenni aveva costituito un "ombrello di garanzia" per l'ordinamento britannico (Bogdanor 2019). Elliott, per contro, ritiene che ad oggi le conseguenze di Brexit investono più significativamente il profilo della separazione dei poteri. Sul versante della supremazia del Parlamento il recesso non ha determinato una completa inversione di marcia rispetto al passato, visto che lo stesso trattato di recesso si impone al diritto interno come si imponeva il diritto europeo. Viceversa, sul fronte della separazione dei poteri è necessario monitorare il destino della costituzione territoriale, con riferimento ai casi scozzese e nord-irlandese, e il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario, in considerazione di talune scelte compiute dal Legislatore che mirano a restringere l'area del controllo giurisdizionale sull'azione dei pubblici poteri (v. la sect. 3 del *Dissolution and Calling of Parliament Act 2022* e l'impianto dello *Human Rights Bill* attualmente all'esame della Camera dei Comuni) (Elliott 2020).

2. Stati Uniti

Diversamente da quella britannica, l'esperienza statunitense è basata sulla scrittura della costituzione e sulla sua superiorità gerarchica rispetto alla legge del Parlamento, che fonda la *judicial review of legislation*. A differenza di quanto accade nel Regno Unito, la costituzione non è il frutto della tradizione, ma espressione della volontà del popolo, che sceglie di codificare il contratto sociale, di esplicitare i principi ordinatori della convivenza civile e di regolare l'assetto di governo in base al quale il potere politico deve essere esercitato. Per queste ragioni la costituzione nasce con una pretesa di normatività superiore alla legislazione ordinaria: la sua supremazia deriva dall'essere al contempo la fonte di legittimazione dell'ordinamento democratico e la norma superiore del sistema normativo.

All'articolo V la costituzione disciplina la propria modifica prevedendo un procedimento organizzato in due fasi: la prima richiede l'appoggio della maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere del Congresso o della Convenzione appositamente costituita, la seconda quello dei tre quarti degli Stati. Dal 1787 a oggi sono state approvate ventisette revisioni e l'ultimo emendamento è entrato in vigore nel 1992, trent'anni fa. Oggi la revisione della costituzione sembra impossibile in ragione delle maggioranze qualificate necessarie ai due livelli, federale e statale, per la conclusione della procedura. Questa condizione di

fatto avvicina le due esperienze esaminate, poiché l'impraticabilità della revisione formale negli Stati Uniti sposta l'attenzione sul cambiamento costituzionale derivante dalle scelte del Legislatore (statale e federale) e della autorità giudiziaria, in particolare della Corte Suprema: gli attori politici possono promuovere una diversa lettura della costituzione e il potere giudiziario può sostenere e suggellare tale cambiamento (Tushnet 2009, 238-244). Pensiamo al passaggio dal federalismo duale a quello cooperativo consumato nella costanza del testo costituzionale e fondato sulla diversa interpretazione che Legislatore e corti hanno dato di una serie di disposizioni costituzionali attinenti alla separazione verticale del potere: la *commerce clause*, l'*implied power clause*, la *preemption* federale e la *general welfare clause*.

Il ruolo della giurisdizione nel mutamento costituzionale apre una finestra sulle dottrine dell'interpretazione della costituzione e, in particolare, sulla contrapposizione tra *originalism* e *living constitutionalism* (per una problematizzazione di questa contrapposizione v. Balkin 2011). Nella prospettiva originalista (pure attraversata al suo interno da numerose variazioni) l'interprete non è chiamato a creare nuovo diritto ma a identificare il significato univoco dell'enunciato normativo attraverso l'interpretazione del testo e l'analisi storica. Si tratta di un approccio che fa proprie la considerazione sul deficit di legittimazione democratica del potere giurisdizionale, sia per il *self restraint* che impone all'interprete, sia per l'attenzione che rivolge al significato che il testo aveva al tempo in cui la costituzione è stata adottata, ponendo al centro i valori fondativi del patto sociale. Le teorie originaliste, nondimeno, si scontrano con i casi in cui tale impostazione non riesce a rispondere alle questioni che giungono di fronte alla giurisdizione, in ragione dei "silenzi" della costituzione o delle sue vaghe previsioni (Romeo 2021, 139-145).

Le dottrine non originaliste – per contro – sono accomunate dall'adesione all'idea della *living constitution*, della costituzione come documento in grado di adeguarsi ai mutevoli valori e bisogni della società. Secondo Strauss è inevitabile che la costituzione evolva e si adatti alle nuove circostanze socio-politiche senza essere formalmente modificata. La capacità di cambiamento della costituzione è funzionale alla sua sopravvivenza, poiché, in caso contrario, potrebbe divenire irrilevante o una camicia di forza che imprigiona il corpo sociale. Ad opinione dell'Autore negli Stati Uniti ciò accade grazie alla tradizione di *common law*, che consente alla costituzione di mutare pur rimanendo ancorata al passato, secondo le dinamiche evolutive del diritto giurisprudenziale (Strauss 2010).

Interessante è la fenomenologia che Strauss elabora del rapporto tra *living constitution* e modifica formale del testo, che adombra un insospettabile intreccio tra revisione e mutamento. Ci sono cambiamenti costituzionali giunti a compimento in assenza di modifiche formali, basti pensare all'espansione del potere legislativo della Federazione, del potere estero del Presidente, del potere

dell'amministrazione federale per il tramite delle agenzie. Ci sono emendamenti costituzionali mancati che trovano una collocazione nell'ordinamento per il tramite della legge, del sostegno popolare o della giurisprudenza, come nel caso della disciplina del lavoro minorile. Ci sono emendamenti divenuti decisivi nel momento in cui la società è stata pronta per dare loro seguito, anche a più di un secolo di distanza dall'entrata in vigore, pensiamo al rapporto esistente tra il XIV emendamento e il superamento della segregazione razziale o alla centralità ricoperta dalla legge federale nel pieno riconoscimento del diritto di voto dei cittadini di colore sancito dal XV emendamento. Ci sono emendamenti che ratificano un cambiamento già maturato nei fatti, come è accaduto con l'elezione popolare dei senatori introdotta dal XVII emendamento. Ci sono, infine, emendamenti che ripristinano la *living constitution*, come ha fatto il XXII che, introducendo il limite del doppio mandato per la carica presidenziale, ha recepito al livello costituzionale delle fonti una convenzione che Franklin Delano Roosevelt aveva violato.

Concludiamo il quadro del cambiamento costituzionale negli Stati Uniti con la teoria delle trasformazioni costituzionali di Bruce Ackerman. L'Autore ha guardato alla storia statunitense distinguendo al suo interno un dualismo tra periodi di *normal law making* e periodi di *high constitutional deliberation and politics*. Per la più parte del tempo la vita politica è guidata dalle scelte delle istituzioni rappresentative, nondimeno, eccezionalmente, maturano le condizioni per cui i cittadini, di solito ripiegati nella sfera privata dell'esistenza, rivolgono la loro attenzione all'*higher law making* e sono direttamente coinvolti nella trasformazione della costituzione. Nei frangenti rivoluzionari le decisioni sono sempre assunte per il tramite delle istituzioni rappresentative, ma in seguito alla mobilitazione di una grande parte della cittadinanza, che sostiene la necessità di un cambiamento in un aspetto fondamentale della vita collettiva. In questa prospettiva, coerente con il costituzionalismo democratico di cui gli Stati Uniti sono espressione, il popolo non è solo all'origine della costituzione, ma anche delle sue trasformazioni.

Ad opinione di Ackerman la storia degli Stati Uniti è segnata da quattro momenti (o rivoluzioni) costituzionali. Il primo coincide con la fondazione della repubblica, maturata in seguito alla scelta della Convenzione di Filadelfia di allontanarsi dal mandato originario – diretto a modificare gli Articoli della Confederazione – per proporre il progetto di una costituzione federale. In questo frangente i *framers*, invece di cercare il consenso unanime dei tredici Stati originari, come gli *Articles* avrebbero richiesto in base allo schema confederale, hanno scelto di subordinare l'entrata in vigore della costituzione all'approvazione da parte di nove Stati su tredici. Da questa considerazione Ackerman deduce che già l'adozione della costituzione federale sia avvenuta in violazione dei limiti imposti dall'ordine legale allora vigente (Ackerman 1991).

Lo stesso è accaduto in occasione del secondo momento costituzionale, identificato con la fase della ricostruzione successiva alla guerra civile. In quel frangente sono stati approvati tre emendamenti costituzionali, due dei quali, il XIII e il XIV, in violazione dei limiti posti dall'art. V della Costituzione. A prescindere dal dibattito sul rispetto della procedura di revisione che il volume di Ackerman ha aperto, il punto di vista dell'Autore è chiaro: i momenti costituzionali determinano una trasformazione della costituzione in larga scala, che può affermarsi a prescindere dall'osservanza dei vincoli dettati dalle norme sulla revisione.

In linea con questa interpretazione si colloca il terzo momento costituzionale, quello del *new deal*. In quel passaggio la revisione costituzionale entra in gioco in termini marginali e, nonostante ciò, il potere federale all'indomani degli anni Venti del secolo scorso diviene qualcosa di sostanzialmente diverso dal passato e da ciò che aveva prefigurato l'anima federalista della Convenzione. A ben vedere la storia della trasformazione in senso cooperativo del federalismo statunitense è alla base del modello a cinque fasi in cui Ackerman articola le trasformazioni della costituzione. La prima è quella della segnalazione (*signaling*), che si realizza quando un soggetto – sia esso un'istituzione o un gruppo di persone – manifesta l'esigenza di un cambiamento costituzionale in ordine a un determinato tema. Se il promotore del cambiamento riesce ad acquistare il controllo di una branca del governo federale – nella maggior parte dei casi si tratta della presidenza – presenta una proposta di riforma costituzionale (*proposal*). La terza fase, definita di attivazione (*triggering*), si consuma nel tentativo di ottenere il consenso delle altre istituzioni democratiche. La quarta fase prevede la ratifica (*ratification*) della trasformazione costituzionale, generalmente attraverso una vittoria elettorale. Infine, si accede alla fase del consolidamento del risultato ottenuto (*consolidation*), ciò avviene quando il cambiamento è riconosciuto dalla stessa Corte Suprema con il superamento della giurisprudenza precedente (Ackerman 1998).

Lo stesso schema è applicato dall'Autore alla rivoluzione dei diritti civili, che irrompe nel ventennio compreso tra il 1954 e il 1974. In questo caso il processo è avviato dalla decisione della Corte Suprema *Brown v. Board of Education* (347 U.S. 483 (1954)), che dichiara incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole. A dieci anni di distanza si collocano l'approvazione del *Civil Rights Act*, l'elezione di Lyndon Johnson alla presidenza e due decisioni della Corte Suprema che dichiarano la conformità a costituzione della legge sui diritti civili. Il consolidamento giunge con l'elezione di Richard Nixon che, nonostante l'appartenenza repubblicana, mantiene e non smantella le conquiste degli anni precedenti. Sul fronte della mobilitazione popolare è centrale l'azione del movimento per l'eguaglianza razziale e i diritti civili guidato da Martin Luther King, anche per la relazione che riesce a instaurare con il presidente Johnson (Ackerman 2014).

In questo passaggio, come nei precedenti, la trasformazione costituzionale si distingue sostanzialmente e proceduralmente dai puntuali cambiamenti legislativi e giurisprudenziali: dal punto di vista sostanziale perché rivoluziona l'interpretazione di una o più previsioni costituzionali incidendo contemporaneamente sulla tutela dei diritti individuali e sulla organizzazione dei poteri, da quello procedurale, perché ad essa concorre il popolo insieme con le istituzioni di governo. Si tratta dunque di un passaggio corale condiviso tra il corpo sociale e i poteri dello Stato. Fra questi ultimi la Corte Suprema ha un compito specifico: "ricucire" la trasformazione in D'Aloiaatto con il passato, attraverso l'esercizio di una funzione razionalizzatrice che è propria del diritto sapienziale di matrice giurisprudenziale della tradizione giuridica di *common law*.

3. Conclusioni

Nel confronto sul cambiamento costituzionale tra le esperienze britannica e statunitense la contrapposizione tra costituzione codificata e non codificata impallidisce. Nel Regno Unito, dove il sistema delle fonti ruota ancora intorno alla legge del Parlamento, è avvertita l'esigenza di distinguere le leggi materialmente costituzionali dal resto del *corpus* normativo e di differenziarne - pure minimamente - il regime giuridico. Si tratta di un tenue punto di contatto con l'esperienza della codificazione in un Paese in cui la costituzione è "dispersa" tra legge, *common law* e convenzioni della costituzione. Per contro, guardando alla storia statunitense, e alla sacralità della sua Carta, rileviamo che la costituzione cambia e si trasforma radicalmente a prescindere dalle modifiche formali del testo, attraverso gli atti e le scelte degli organi di governo e della giurisdizione: le leggi e i precedenti giudiziari.

Un'asimmetria è nel ruolo del consenso popolare nel cambiamento costituzionale. La sua centralità nell'approccio di Ackerman riecheggia la natura democratica del costituzionalismo americano e rinvia alla classica contrapposizione tra costituzione-tradizione e costituzione-volontà che distingue le due esperienze esaminate. D'altro canto nel Regno Unito, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si è affermata una prassi referendaria che ha intercettato il tema del cambiamento costituzionale. La dottrina è oggi concorde nel negare natura convenzionale all'"appello al popolo" convocato in collegamento con i cambiamenti della costituzione - vedi per tutti il rapporto con l'Europa e la *devolution* - e a ricondurre il referendum tra le limitazioni che il Parlamento decide di autoimporsi. D'altro canto, sia la riflessione teorica sia la giurisprudenza possono negare il rilievo politico assunto dal referendum nella storia costituzionale recente, almeno fino alla Brexit, e la sua idoneità a condizionare il principio della supremazia del Parlamento.

Anche la distanza tra la continuità del costituzionalismo britannico e le rivoluzioni del costituzionalismo americano si assottiglia se si intercetta nell'opera di Ackerman il tentativo di leggere in chiave unitaria la storia costituzionale degli Stati Uniti dalla fondazione ai nostri giorni. La ricostruzione dell'Autore conferma la distanza temporale che separa l'Autore dal suo oggetto di studio e solleva un quesito di fondo sulla possibilità di riconoscere e conoscere le trasformazioni della costituzione al tempo presente, una difficoltà che inevitabilmente intreccia il lavoro del costituzionalista con quello dello storico.

Bibliografia

Ackerman, B. (1991), *We The People Foundations*, Cambridge (MA), Harvard University Press.

Ackerman, B. (1998), *We The People Transformations*, Cambridge (MA), Harvard University Press.

Ackerman, B. (2014), *The Civil Rights Revolution*, Cambridge (MA), Belknap.

Allan, T.R.S. (1997), *Parliamentary Sovereignty: Law, Politics and Revolution*, in *Law Quarterly Review*, n. 4, pp. 443 ss.

Balkin, J.M. (2011), *Living Originalism*, Cambridge (MA), Belknap.

Bogdanor, V. (2019), *Beyond Brexit. Towards a British Constitution*, London, I.B. Tauris.

Dicey, A.V. (2003), *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, trad. it. dell'ottava edizione del 1915 a cura di Torre, A., Bologna, il Mulino.

Elliott, M. (2020), *The United Kingdom's Constitution and Brexit: A "Constitutional Moment"?*, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 22/2020, disponibile all'indirizzo web <https://ssrn.com/abstract=3609965>.

Laws, J. (1992), *Law and Democracy*, in *Public Law*, pp. 72 ss.

Romeo, G. (2021), *L'argomentazione costituzionale nella famiglia giuridica di common law*, Torino, Giappichelli.

Strauss, D.A. (2010), *The living constitution (inalienable rights)*, Oxford, Oxford University Press.

Tomkins, A. (2003), *Public Law*, Oxford, Oxford University Press.

Tushnet, M. (2009), *The Constitution of the United States of America. A contextual Analysis*, Oxford, Hart.

Wade, W. (1996), *Sovereignty: Revolution or Evolution?*, in *Law Quarterly Review*, n. 4, pp. 568 ss.